

**NOTA INFORMATIVA N. 9/2019**

**GLI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ'**

Gli indicatori sintetici di affidabilità (ISA) sostituiscono gli studi di settore come strumento statistico di valutazione della congruità e coerenza di imprese e lavoratori autonomi stimolandone la compliance spontanea.

L'art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, N. 50, conv. in L. 21 giugno 2017, n. 96, ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per imprese e lavoratori autonomi che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, sostituiscono gli studi di settore e i parametri.

Gli Isa rappresentano un sistema complesso di indicatori, la cui sintesi è finalizzata a verificare la normalità e la coerenza della gestione imprenditoriale o professionale. Sono elaborati da un software che l'Agenzia delle entrate renderà disponibile, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente. Tale giudizio, oltre che dei dati dichiarati nei modelli Isa, tiene anche conto delle informazioni desunte dai modelli dichiarativi di annualità precedenti e da altre banche dati (es. Certificazione unica o Registro locazioni immobili). Questi ulteriori elementi, prelevati dai contribuenti accedendo al proprio Cassetto fiscale e utilizzati per calcolare l'Isa, possono essere dagli stessi contribuenti modificati, laddove non corretti, e solo successivamente utilizzati per l'applicazione degli Isa.

L'impresa o professionista, che desideri migliorare il proprio punteggio di affidabilità per conseguire gli effetti premiali di seguito commentati, può indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, incrementando l'imponibile ai fini irpef o ires ed irap, ed il volume di affari IVA. Si tratta quindi di un meccanismo più flessibile rispetto agli studi di settore, per i quali l'adeguamento al ricavo congruo stimato dal software Gerico prevedeva di norma un solo livello (il «ricavo puntuale»).

In caso di dichiarazione di componenti positivi maggiori di quelli determinati dagli indici, anche per adeguamento, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale, si ridurrà il rischio di accertamento e si otterrà il riconoscimento dei seguenti benefici:

- 1) esonero dal visto di conformità per compensazioni o rimborsi di crediti superiori a 5.000 euro;
- 2) esclusione dalla disciplina delle società non operative ed in perdita sistemica;
- 3) esclusione da qualsiasi altro accertamento basato su presunzioni ed esclusione dal redditometro;
- 4) riduzione dei termini per l'accertamento di uno o più anni.

Sono stati approvati 175 indicatori sintetici di affidabilità fiscale, mentre deve essere ancora pubblicato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che definisce i diversi livelli di premialità.

L'art. 2 del D.M. 28 dicembre 2018 identifica i casi in cui gli ISA non si applicano:

- periodi d'imposta in cui è iniziata o cessata l'attività, o in cui sussistono condizioni di non normale svolgimento della stessa;
- contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro;
- contribuenti che si avvalgono di regime forfetari di determinazione del reddito, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;

- soggetti che esercitano due o più attività d'impresa, non rientranti nello stesso indice, se l'importo dei ricavi relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice dell'attività prevalente supera il 30% del totale dei ricavi dichiarati.

Imprese e lavoratori autonomi, cui possono applicarsi gli ISA, valuteranno coi loro consulenti l'attendibilità delle informazioni risultanti dal Cassetto fiscale, verificheranno l'inserimento dei dati, non solo contabili, nei modelli, e, a seconda del punteggio di affidabilità fiscale risultante, esamineranno l'opportunità di un adeguamento.

27 febbraio 2019